

- A) Se l'interpretazione dell'art. 81, n. 1, del Trattato che istituisce l'Unione europea consenta di considerare compatibili con il mercato comune gli accordi di scambio tra organismi finanziari di informazioni riguardanti la situazione di solvibilità e morosità dei propri clienti, giacché tali accordi influenzano le politiche finanziarie dell'Unione e il mercato comune del credito e hanno l'effetto di limitare la concorrenza nel settore degli organismi finanziari e creditizi.
- B) Se l'interpretazione dell'art. 81, n. 3, del Trattato che istituisce l'Unione europea consenta ad uno Stato membro, mediante gli organismi per la concorrenza, di autorizzare accordi di scambio di informazioni tra organismi finanziari attraverso la costituzione di un registro di informazioni sui crediti riguardanti i propri clienti, giacché la sua creazione produce effetti favorevoli per i consumatori e gli utenti di tali servizi finanziari.

Domanda di pronuncia pregiudiziale, proposta dal Gerechtshof te 's-Hertogenbosch (Paesi Bassi) con ordinanza 31 maggio 2005, nel procedimento sig. G.M. van de Coevering contro Hoofd van de District Douane Roermond van de Rijksbelastingdienst

(Causa C-242/05)

(2005/C 205/15)

(Lingua processuale: olandese)

Con ordinanza 31 maggio 2005, pervenuta nella cancelleria della Corte di giustizia delle Comunità europee il 3 giugno 2005, nel procedimento sig. G.M. van de Coevering contro Hoofd van de District Douane Roermond van de Rijksbelastingdienst, il Gerechtshof te 's-Hertogenbosch ha sottoposto alla Corte la seguente questione pregiudiziale:

Se il diritto comunitario, e segnatamente la libera circolazione dei servizi prevista dagli artt. 49-55 del Trattato CE, osti a che i Paesi Bassi riscuotano da una persona fisica residente nel paese — che noleggi in un altro Stato membro, in forza di un contratto con un concedente, un'autovettura non immatricolata nei Paesi Bassi nel registro delle targhe tenuto ai sensi della legge sulla circolazione stradale 1994 e per la quale pertanto non è stata pagata l'imposta sulle autovetture e i motocicli, dovuta ai sensi dell'art. 1, n. 2, della legge BPM ⁽¹⁾ — l'imposta

sulle autovetture e i motocicli, dovuta ai sensi dell'art. 1, n. 5, della legge BPM, per l'inizio dell'uso della rete stradale olandese con quell'autovettura, ai sensi della legge sulla circolazione stradale 1994, fermo restando che l'imposta è esigibile per l'intero ammontare, senza riguardo alla durata del noleggio né a quella dell'uso della rete stradale olandese, e che per la menzionata persona fisica non sussiste alcun diritto ad esenzione o al rimborso.

⁽¹⁾ Legge sull'imposta sulle autovetture e i motocicli 1992.

Domanda di pronuncia pregiudiziale, proposta dal Bayerischer Verwaltungsgerichtshof con decisione 19 aprile 2005 nel procedimento Bund Naturschutz in Bayern e.V e 23 altri contro Freistaat Bayern

(Causa C-244/05)

(2005/C 205/16)

(Lingua processuale: il tedesco)

Con decisione 19 aprile 2005, pervenuta nella cancelleria della Corte di giustizia delle Comunità europee il 7 giugno 2005, nel procedimento Bund Naturschutz in Bayern e.V e 23 altri contro Freistaat Bayern, il Bayerischer Verwaltungsgerichtshof, ha sottoposto alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

- 1) Quale sia il regime di protezione richiesto dall'art. 3, n. 1, della direttiva 92/43/CEE ⁽¹⁾ in combinato disposto con il sesto «considerando» della stessa direttiva, alla luce dell'obbligo di astensione di cui all'art. 10, secondo comma, CE (Trattato che istituisce la Comunità europea 25 marzo 1957, poi modificato dagli Atti di adesione 14 aprile 2003), in seguito alla sentenza della Corte di giustizia 13 gennaio 2005, causa C-117/03, per siti atti ad essere individuati quali siti di importanza comunitaria, e segnatamente quelli ospitanti tipi di habitat naturali prioritari e/o specie prioritarie, prima che essi vengano iscritti nell'elenco dei siti di importanza comunitaria adottato dalla Commissione delle Comunità europee secondo la procedura prevista dall'art. 21 della direttiva.

2) Come incida su tale regime di protezione il fatto che tali siti siano già stati inseriti nell'elenco proposto dagli Stati e trasmesso alla Commissione ai sensi dell'art. 4, n. 1, della direttiva 92/43/CEE.

3) Se un regime di protezione per detti siti quale quello previsto dall'art. 48, n. 2, del Bayerische Naturschutzgesetz (legge bavarese sulla protezione dell'ambiente) soddisfi le prescrizioni comunitarie di cui all'art. 3, n. 1, della direttiva 92/43/CEE in combinato disposto con il sesto «considerando» della stessa alla luce dell'obbligo di astensione di cui all'art. 10, secondo comma, CE.

(¹) GU L 206, pag. 7.

sostanze pericolose in una discarica in Ballymurtagh (Contea di Wicklow), è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti ai sensi di tale direttiva e del Trattato;

2. dichiarare che l'Irlanda, non avendo adottato tutte le disposizioni necessarie per conformarsi agli artt. 5, 7, 8, 10, 12 e 13 della direttiva 80/68/CEE relativamente a scarichi indiretti provenienti da fosse settiche, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti ai sensi di tale direttiva e del Trattato;

3. condannare l'Irlanda alle spese.

Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro l'Irlanda, presentato il 14 giugno 2005

(Causa C-248/05)

(2005/C 205/17)

(Lingua processuale: l'inglese)

Il 14 giugno 2005, la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dalle sig.re Sara Pardo Quintillán e Donatella Recchia, in qualità di agenti, assistite dal sig. F. Louis, del foro di Bruxelles, e dal sig. C. O'Daly, Solicitor della Law Society of Ireland, con domicilio eletto in Lussemburgo, ha presentato, dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee, un ricorso contro l'Irlanda.

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

1. dichiarare che l'Irlanda, non avendo adottato tutte le disposizioni necessarie per conformarsi agli artt. 4, 5, 7, 9 e 10 della direttiva 80/68/CEE (¹) concernente la protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento provocato da certe

Motivi e principali argomenti

La Commissione, tramite alcune denunce sottoposte, è stata messa al corrente di violazioni molto estese della direttiva 80/68/CEE commesse in Irlanda.

Innanzitutto, dal 1989 l'Irlanda ha permesso il funzionamento di una discarica comunale in Ballymurtagh (Contea di Wicklow) senza il previo rilascio di una formale autorizzazione, come richiesto dall'art. 4, n. 2, della direttiva 80/68. La violazione dell'art. 4, n. 2, ha comportato, come conseguenza, anche la violazione dell'art. 9 della stessa direttiva. Inoltre, l'autorizzazione relativa alla discarica, rilasciata dall'Ireland's Environmental Protection Agency [Agenzia irlandese per la tutela dell'ambiente] solo nel 2001, viola gli artt. 4, 5, 7 e 10 della direttiva 80/68/CEE.

In secondo luogo, la Commissione dispone di elementi che dimostrano come l'Irlanda abbia violato la direttiva 80/68/CEE per quanto riguarda scarichi indiretti nelle acque sotterranee di sostanze provenienti da fosse settiche. A tale proposito, la Commissione ha condotto inchieste su un complesso alberghiero situato in Creacon Lodge (Contea di Wexford), sull'interpretazione dell'art. 5, n. 1, della direttiva 80/68/CEE applicata dall'Irlanda per diversi anni e su violazioni più estese di tale direttiva nelle campagne irlandesi. Relazioni sull'eutrofizzazione dei laghi di Killarney (Contea di Kerry), relazioni ufficiali irlandesi sull'inquinamento delle acque e violazioni della direttiva 80/778/CEE (²) concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano dimostrano che l'Irlanda ha violato le rilevanti disposizioni della direttiva 80/68/CEE.